



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 54 DEL 07/05/2013)

OGGETTO: *ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013*

Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2013** il giorno **7** del mese di **Maggio** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti 21

Assenti 4

Guido Tendas	Si		
Donatella Arzedi	Si	Gianluca Mugheddu	Si
Corrado Ignazio Cocco	Si	Stefano Mureddu	Si
Marco Cossu	Si	Emilio Naitza	Si
Antonio Falconi	Si	Daniela Nurra	No
Alberto Granese	No	Giuseppe Obinu	Si
Giuseppe Lai	Si	Renato Piras	Si
Salvatore Ledda	Si	Roberto Pisanu	No
Giampaolo Lilliu	Si	Giuseppe Puddu	Si
Andrea Lutz	Si	Massimiliano Sanna	No
Roberto Martani	Si	Mauro Solinas	Si
Mariangela Massenti	Si	Angelo Valerio Spanu	Si
Maria Lucia Mocci	Si	Giuliano Uras	Si

Presidente: Dr Marco Cossu

Segretario: Dr Luigi Mele



Il Consiglio Comunale

In prosecuzione di seduta.

E' presente in aula la Giunta Comunale.

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44.

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato.

Rilevato che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Visto altresì l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

- 1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%).
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%).



3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO solo riduzione fino allo 0,10 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE:

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni).
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.
- Immobili locati.

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00.
- I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012.

Visto, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07/05/2013, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.”*



Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013.

Considerato che con il Decreto Legge 35/2013 del 08 Aprile il Governo ha modificato il comma 13-bis del D.L. 201/2011 nel seguente modo: *“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”*

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta del 3 maggio 2013.

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto l'esito delle votazioni:

Presenti 21. Voti favorevoli 16. Voti contrari 5 (Falconi, Lutz, Puddu, Solinas, Uras). Assenti 4 (Granese, Nurra, Pisanu, Sanna).



Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 18. Voti favorevoli 17. Presenti e non votanti 1 (Puddu). Assenti 7 (Falconi, Granese, Lutz, Pisanu, Sanna, Solinas, Uras).

Delibera

1. Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare.
2. Di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota di base (con esclusione degli immobili di cat. D)	8,6 per mille
Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze	4 per mille e detrazioni di legge
Aliquota agevolata - unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari	4,6 per mille
Aliquota agevolata unità immobiliari e relative pertinenze locati concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	7,6 per mille
Aliquota agevolata a) unità abitative e loro pertinenze concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. b) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari, con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.	5,8 per mille
Aliquota agevolata per: -unità immobiliari e relative pertinenze locati concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. - unità abitative e loro pertinenze, acquisite in linea retta per effetto di successione e fino al 1° grado per un periodo limitato a mesi 12 dalla data del decesso del proprietario.	7,6 per mille



Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività agricole	1 per mille
Aliquote per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. (Con esclusione degli immobili di cat. D).	5,8 per mille
Aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni) (Con esclusione degli immobili di cat. D).	7,6 per mille
Aliquota per gli immobili a disposizione (immobili categorie abitative da A/1 ad A/9 e loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente).	10,6 per mille

3. Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come disposto dal Decreto Legge 35/2013.
4. Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

DR.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA/ RAG. CRISTINA BENEDETTI

"Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
f.to Marco Cossu

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 08/05/2013 al 23/05/2013,

Dalla Residenza Municipale, li 08/05/2013

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato

E' Copia Conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Impiegato Incaricato
